

ATTO DI INVITO A PROVVEDERE

FEDERLAB ITALIA - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, con sede in Roma, Via del Corso, n. 42, in persona del Presidente p.t., Dott. Vincenzo D'Anna

ESPONE

1. La Federlab Italia - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi (di seguito, per comodità espositiva, solo "Federlab") è un'associazione costituita tra i titolari di laboratori di analisi chimico-cliniche, i biologi, i medici, i patologi clinici e i chimici campani, che ha fra i suoi scopi quello di tutelare i diritti e le legittime aspettative degli associati, assumendo la rappresentanza dei relativi interessi di fronte alle amministrazioni, organi e agenzie pubbliche, ai soggetti privati e a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore e di effettuare analisi e studi di settore.

2. Per quanto qui più specificamente interessa, tra gli associati vi sono le strutture che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sia in regime di temporaneo accreditamento ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 724/1994 che in regime di accreditamento istituzionale ex art. 8-*quater* e ss. del d. lgs. 502/1992.

3. Da diversi anni, tuttavia, le aziende sanitarie locali - tenute al rimborso, in favore dei soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati, del controvalore delle prestazioni erogate in nome e per conto

del Servizio sanitario nazionale - accumulano ritardi nei pagamenti che, in alcuni casi, sfiorano i 5 anni.

4. A tale riguardo, è sufficiente richiamarsi alla stima della CGIA - Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, che larghissima eco ha avuto sulla stampa nazionale, dalla quale emerge che i mancati pagamenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere hanno raggiunto, e probabilmente anche superato, la soglia dei 40 miliardi di euro, il 70% dei quali è in capo alle strutture ospedaliere del Centro-Sud; si tratta di una cifra imponente che si è accumulata negli anni a seguito dei ritardi con i quali la sanità salda i propri fornitori.

5. Si stima, ad esempio, che in Campania e in Calabria i pagamenti delle Asl avvengano, in media, dopo oltre mille giorni, con punte di 1.676 giorni (A.S.L. Napoli 1 Centro), 1.157 giorni (A.S.L. di Salerno) e 1.033 giorni (A.S.L. di Catanzaro).

6. Si tratta di una situazione, con ogni evidenza, insostenibile e che, purtroppo, si trascina da diversi anni.

7. Federlab, pertanto, aveva salutato con estremo favore le modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, in sede di conversione, al d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

La citata legge 112/2010, infatti, ha inserito i commi 1-bis e 1-ter, all'art. 31 del d.l. 78/2010.

Nel testo risultante dalla legge di conversione, pertanto, il citato art. 31 del d.l. 78/2010 stabilisce che:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:

«Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di

iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.

1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonchè, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata

nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto".

8. Nella versione attualmente vigente, dunque, l'art. 28-*quater* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 268, prevede che i creditori - tra gli altri enti - delle aziende sanitarie locali per somministrazione, forniture e appalti possano accedere al beneficio della compensazione con somme eventualmente dovute all'erario e iscritte a ruolo.

La possibilità di accedere all'anzidetto beneficio, tuttavia, è condizionata, non solo al rilascio della certificazione di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008 ma, soprattutto, alla individuazione delle modalità di attuazione della norma attraverso l'adozione di uno specifico decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. La norma (comma 1-*bis*), tuttavia, continua precisando che, in ogni caso, relativamente ai crediti "*maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale*" si applica comunque quanto previsto dal comma 1-*ter*, secondo periodo.

10. Le anzidette norme, dunque, in carenza dei decreti ministeriali attuativi, non possono trovare applicazione.

11. Le strutture associate a Federlab, dunque, nella loro qualità di fornitrici di servizi sanitari in favore degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno interesse diretto a che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge 112/2010, adotti i decreti attuativi.

12. Con maggiore dettaglio, infatti, va evidenziato che i crediti vantati dalle strutture associate a Federlab nei confronti degli enti del Servizio

sanitario nazionale, pur non essendo onorati, generano un reddito aziendale che impone il pagamento di imposte. A sua volta, la impossibilità di fare fronte al pagamento di tali imposte, conseguente alla morosità delle aziende sanitarie locali, determina l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

13. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. 78/2010, e dell'art. 1, comma 51, della l. 13 dicembre 2010, n. 220, nell'ambito delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari *“non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011”*, termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 17, comma 4, lett. e, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

Da un lato, dunque, l'amministrazione intesa in senso lato non onora i suoi debiti e, in determinate contesti, ne impedisce finanche il recupero coattivo; dall'altro è libera di iscrivere a ruolo le somme relative a imposte generate da un reddito solo virtuale, poiché conseguente a crediti da essa stessa non pagati.

14. In tali condizioni è, dunque, evidente che l'attuazione di quanto stabilito dal citato art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, d.l. 78/2010, rappresenta l'unico contraltare in grado di riequilibrare, almeno in parte, il sistema.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la FederLab Italia

INVITA

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990, ad adottare i decreti di cui all'art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge 112/2010, meglio descritti in premessa

AVVERTE

che in caso di inerzia si attiveranno i rimedi previsti dalla legge.

RISERVA

- a)** di tutelare gli interessi propri e dei propri associati in ogni sede al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla descritta situazione;
- b)** di denunciare i presenti fatti, fonte di pregiudizio erariale, alla competente Procura presso la Corte dei Conti.

Il Presidente FederLab Italia

Dott. Vincenzo D'Anna

Si notifici a:

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 97, mediante consegna a...